

DELIBERA N. 27/2026

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA

XXX / WIND XXX

(GU14/814498/2026)

Il Corecom Emilia-Romagna

NELLA riunione del 17/06/2026;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”, di seguito denominato *Regolamento*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 194/23/CONS;

VISTA la delibera n. 339/18/CONS, del 12 luglio 2018, recante “*Regolamento applicativo sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche tramite piattaforma Concilia-Web, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, dell’Accordo Quadro del 20 novembre 2017 per l’esercizio delle funzioni delegate ai Corecom*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 194/23/CONS;

VISTA la legge regionale 30 gennaio 2001, n. 1, recante “*Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re. Com.)*”;

VISTO il nuovo Accordo Quadro concernente l'esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni, sottoscritto il 20 dicembre 2022 fra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative e delle Regioni e delle Province autonome;

VISTA la nuova Convenzione per il conferimento della delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni sottoscritta in data 28 febbraio 2023;

VISTA l'istanza di XXX del 18/02/2026 acquisita con protocollo n. XXX del 18/02/2026;

VISTA la relazione istruttoria della Responsabile di Settore, Dott.ssa Caterina Brancaleoni;

UDITA l'illustrazione svolta nella seduta del 17/06/2026;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell'istante

A seguito dell'udienza di conciliazione, tenutasi in data 21/01/2026, l'istante ha presentato istanza di definizione in data 18/02/2026 nei confronti di Wind XXX, d'ora in poi Wind, lamentando quanto segue.

“... sono state addebitate delle linee non richieste e disconosciute inserite in bolletta e anche servizi non richiesti i numeri di telefono XXXXXX, XXXXXX, XXXXXX li disconosco poiché non sono mie utenze, per cui mi sono arrivate bollette non dovute con importi maggiori a differenza del contratto sottoscritto, chiedo lo storno delle fatture inviate e non corrette, comunicando anche che nel frattempo da marzo 2024 ero già con altro operatore”.

L'istante precisa trattarsi, in particolare, delle seguenti fatture:

“FATTURA 2023 F001XXX9 EURO 252,97, FATTURA 2024 F000XXX11 312,90 EURO, FATTURA 2024 F000XXX94 359,67 EURO, FATTURA 2024 F000XXX04 EURO 252,01, FATTURA 2024 F001XXX9 EURO 203,38, FATTURA 2024 F0015XXX8 EURO 201,36, FATTURA 2024 F001XXX95 EURO 185,40, FATTURA 2025 F0003XXX4 EURO 185,40, FATTURA 2025 F0006XXX EURO 504,68, FATTURA 2025 F00XXX46 EURO 9,27 EURO, FATTURA 2025 F0XXX6 EURO 48,40.”

Quantifica i rimborsi o indennizzi richiesti in euro 2.515.

2. La posizione dell'operatore

Costituitasi con memoria del 02/04/2026, Wind chiede il rigetto di tutte le richieste proposte dall'istante perché del tutto infondate in fatto ed in diritto e non provate.

Evidenzia, in particolare, quanto segue.

“L'istante era titolare di varie numerazioni fisse e mobili. Le numerazioni ad oggi sono tutte cessate.”

In rito, “il Gestore eccepisce l'assoluta indeterminatezza delle contestazioni avversarie, in quanto l'istante lamenta genericamente senza nulla specificare.”

“Vero è, infatti, che nell'istanza di definizione, così come nella precedente istanza di conciliazione ..., in spregio di quanto dispone l'art. 14, comma 3, della Delibera 353/19/CONS e ss.mm.ii., si rileva l'estrema genericità della domanda avanzata da parte istante e la mancanza di prove in relazione a quanto avvenuto e all'asserita responsabilità della convenuta.”

“Sul disconoscimento delle linee XXXXXX, XXXXXX, XXXXXX, occorre evidenziare che eventuali domande dell'utente inerente il disconoscimento del contratto esulano dall'ambito di competenza di codesto Comitato, così come individuato dall'art. 20.4 della Delibera Agcom n. 353/19/CONS ...”

Nel merito, sul piano della “ricostruzione della vicenda contrattuale e infondatezza della richiesta di ristoro e indennizzi”, Wind evidenzia quanto segue.

“Le doglianze di controparte devono essere ritenute infondate nei confronti della scrivente convenuta come verrà dimostrato a breve.

Per meglio comprendere tale contestazione è opportuno brevemente ricostruire i fatti che hanno portato alla presente procedura.

Si specifica che nella ricostruzione di seguito effettuata, per seguire al meglio l'avvicinarsi degli eventi, si riportano le schermate certificate del sistema Customer Relationship Management (CRM).”

“In data 19.12.2022, l'istante sottoscriveva un contratto n° 1XXXXXX8 (Allegato 1 – PDC dicembre 2022) per richiedere l'attivazione di una nuova SIM avente numerazione 3XXXXXX6 con PT Super Unlimited, di un prodotto OFFICE PLUS in accesso FTTC e due Voip di cui 1 nativo WindTre e una in NP 0XXXXXX per la sede XXXXXX – XXXX.”

“Inoltre, veniva richiesta l’attivazione di un prodotto OFFICE PLUS in accesso FTTC e due Voip nativi Wind XXX per la sede Viale XXX - XXX XXX.”

“In pari data, veniva inserito l’ordine di attivazione n° id 1-XXXXXXXX0 per l’OFFICE PLUS FTTC e i due Voip nativi WindTre per la sede XXXXXXXX 1 XXXX RN.

La numerazione mobile XXXXXX si attivava in data 20/12/2022 mentre l’attivazione dei prodotti fissi si completava il 12/01/2023 sia per l’accesso FTTC che per i 2 DN Voip a cui verranno attribuiti le seguenti numerazioni XXXXXX e XXXXXX.”

“In data 12/01/2023 in fase di installazione delle linee per la sede di XXX XXX – XXX, la cliente manifestava l’esigenza di attivare in portabilità il numero XXXXXX e del secondario XXXXXX e di rinunciare all’attivazione della nuova linea nativa Wind XXXper la sede summenzionata.

In data 13/01/2023, il cliente sottoscriveva una nuova PDC per l’attivazione dell’OFFICE PLUS in accesso FTTC e due DN Voip in NP quali XXXXXX e XXXXXX per la sede di Via XXX XXX - XXX.

L’accesso dati FTTC VULA si attivava il 19/01/2023, mentre le due linee in NP si attiveranno rispettivamente il 06/02/2023 e il 02/03/2023 (Allegato 2 – PDC gennaio 2023).”

“In data 27/01/2023, l’istante sottoscriveva un altro contratto per l’attivazione di una SIM nuova Wind XXX con offerta Super Smart avente numerazione XXXXXX (Allegato 3 – PDC SIM MOBILE gennaio 2023).

La SIM veniva attivata in pari data.”

“In data 07/06/2023, perveniva una nuova proposta di contratto per l’attivazione di un contratto OFFICE PLUS per 1 LNA in NP XXXXXX + 1 LNA per la sede di VIA XXX XXX n° 1 XXX.

L’accesso dati e la linea nativa WindTre XXXXXX verranno attivati il 13/06/2023 mentre la Np XXXXXX verrà attivata il 22/06/2023 (Allegato 4 - PDC giugno 2023).”

“In data 30/10/2023 perveniva una PEC della cliente di disconoscimento di alcune linee fisse.

Dalle verifiche risultava che sull’asset VULA.WXXX erano attivi i numeri XXXXXX e XXXXXX e sull’asset VULA.w5XXXXXXXX1 il numero XXXXXX.

Queste numerazioni erano riconosciute dal cliente come proprie mentre disconosceva le numerazioni XXXXXX, attivata come linea secondaria del XXXXXX e i numeri XXXXXX e XXXXXX.

Nessuna segnalazione di disconoscimento veniva altresì effettuata in merito alle due numerazioni mobili attivate e regolarmente fatturate.”

“In ottica di caring, si procedeva al blocco della fatturazione per le linee (XXXXXX, XXXXXX e XXXXXX) e ad effettuare i ricalcoli del caso.

Successivamente tra il 28/11/2023 ed il 08/01/2024 verranno emesse NDC per un totale di 561,07€ (Allegato 5 - NDC XXXXXX; Allegato 6 - NDC XXXXXX; Allegato 7 - NDC XXXXXX; Allegato 8 - NDC XXXXXX; Allegato 9 - NDC XXXXXX; Allegato 10 - NDC XXXXXX).

Si provvedeva altresì ad inviare riscontro tramite PEC.”

“In data 07/03/2024, a seguito del ricevimento di una PEC di reclamo, emergeva che nonostante la precedente gestione, i canoni delle numerazioni disconosciute continuavano ad essere fatturati per cui veniva effettuata una nuova gestione amministrativa (Allegato 11 - NDC XXXXXX; Allegato 12 - NDC XXXXXX; Allegato 13 - NDC XXXXXX).

In data 22/03/2024 venivano cessate le linee XXXXXX e XXXXXX.”

“In data 15/04/2024 veniva inviato il riscontro di seguito riportato.”

“In data 08 e 15/05/2024 migrano verso altro OLO le numerazioni XXXXXX, XXXXXX e XXXXXX.

Nessuna richiesta di disdetta/migrazione perveniva per le SIM rimaste attive XXXXXX e XXXXXX.”

“In data 24/03/2025 i contratti rimasti attivi, previa comunicazioni del credito e sospensione, cessavano per morosità.”

“In data 09/12/2025 il cliente presentava istanza UG/XXX/2025 presso il Corecom Emilia - Romagna.

Il contenzioso si concludeva con esito negativo in data 21/01/2026.

In fase di gestione di contenzioso veniva riscontrato che nonostante l'accettazione del disconoscimento anche per la linea XXXXXX, non erano stati stornati i canoni relativi.

Di conseguenza, si procedeva al ricalcolo dal 07/06/2023, data d'attivazione sino alla cessazione del 24/03/2025. (Allegato 14 – NDC XXXXXX; Allegato 15 - NDC XXXXXX; Allegato 16 - NDC XXXXXX; Allegato 17 - NDC XXXXXX; Allegato 18 - NDC XXXXXX; Allegato 19 - NDC XXXXXX; Allegato 20 - NDC XXXXXX; Allegato

21 - NDC XXXXXX; Allegato 22 - NDC XXXXXX; Allegato 23 - NDC XXXXXX; Allegato 24 - NDC XXXXXX).”

“Si segnala altresì che è in corso d’emissione un’altra NDC a storno del Costo di cessazione/migrazione della linea fissa XXXXXX.

Al momento il documento contabile non è disponibile, appena possibile si procederà a depositarlo.

La posizione contabile dell’istante è irregolare.”

“Fermo le eccezioni in rito, l’istanza dovrebbe essere, ad ogni modo, rigettata in quanto non adeguatamente motivata e provata: l’istante non fornisce alcuna prova di quanto avvenuto e della asserita responsabilità della convenuta.”

“L’istante, nel momento in cui ha firmato la proposta di contratto Wind XXX ed i relativi allegati per l’attivazione delle utenze, ha dichiarato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di approvare specificamente le clausole delle “Condizioni generali di contratto” comprese quelle relative alla fornitura.”

“... si richiamano i principi fondamentali del processo civile, in particolare della difesa e del contraddittorio, disciplinati dagli articoli 115 c.p.c. e 2697 c.c. che prevedono che il giudice debba decidere iuxta alligata et probata, e quindi, porre a base della decisione unicamente le circostanze di fatto dedotte a fondamento della domanda e le prove offerte dalle parti, e che chiunque voglia far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, che non risultano essere stati rispettati da controparte.”

“In relazione alle doglianze dell’istante relative al disconoscimento di alcune linee, premesso quanto eccepito in rito, la convenuta ha provveduto, pur a fronte di contratti regolarmente sottoscritti e versati in atti, ad accogliere il reclamo dell’istante e a stornare tutti i costi relativi alle linee disconosciute.”

“Nessuna anomalia di fatturazione è peraltro stata rilevata per le linee XXXXXX, XXXXXX e XXXXXX.

Difatti, in seguito alla migrazione verso altro OLO, operata nel maggio 2024, alcun addebito veniva più effettuato e richiesto.

Del tutto legittimi sono altresì i costi addebitati per le SIM XXXXXX e XXXXXX, per cui alcun reclamo è mai pervenuto.

Difatti, anche la presente istanza è relativa alle sole numerazioni fisse.”

“È da stigmatizzare l’atteggiamento tenuto dall’istante, che a fronte di un lamentato ma non provato addebito di costi differenti da quelli sottoscritti, che non ha comportato

alcuna interruzione del servizio o altro nocumento, ha creduto opportuno non effettuare i pagamenti in toto.”

“... è corretto dedurre che l’istante non ha prodotto agli atti nessun reclamo formale scritto, ovvero avente i requisiti previsti dalle Condizioni Generali di Contratto di Wind XXX.”

“Fondamentale, quindi, si rivela essere il reclamo, il quale ha la funzione, allo stesso tempo, di contestazione per l’utente e di avvertimento verso il gestore al fine di permettergli le verifiche del caso e, se dovuti, gli eventuali rimborsi o storni.

In tal senso, invero, si sono, altresì, espressi il Tribunale di Milano con la sentenza n. XXX/12 ed il Tribunale di Roma con la sentenza n. 9292/12, che considerano come accettate le fatture non contestate.”

“Si respinge altresì, qualunque richiesta e/o contestazione in merito agli importi contabilizzati di cui la scrivente conferma la debenza a carico dell’istante ...”

“Alcuna ulteriore responsabilità potrà essere imputata alla convenuta che ha tariffato secondo quanto pattuito contrattualmente e nel pieno rispetto dei costi previsti dai relativi piani tariffari prescelti dalla società istante nel corso del rapporto contrattuale.

La posizione amministrativa dell’istante è irregolare e di sua completa debenza (Allegato 25 - 2023F00XXX; Allegato 26 - 2024F000XXX; Allegato 27 - 2024F0006XXX; Allegato 28 - 2024F0009XXX; Allegato 29 - 2024F001XXX9; Allegato 30 - 2024F001XXX8; Allegato 31 - 2024F0018XXX; Allegato 32 - 2025F0003XXX; Allegato 33 - 2025F000XXX4; Allegato 34 - 2025F000XXX6; Allegato 35 - 2025F001XXX6).”

“Relativamente alla richiesta di storno delle fatture, si segnala che la stessa appare del tutto immotivata.

Si richiama l’attenzione del Giudicante sulla genericità della domanda formalizzata dall’utente, laddove non specifica a quali costi faccia riferimento e a che titolo venga richiesto lo storno dell’insoluto.

Gli addebiti presenti nei conti telefonici dell’istante sono conformi a quanto sottoscritto nelle proposte di contratto, sia in relazione ai canoni dei piani tariffari, sia in relazione ai contributi di cessazione e dei costi d’attivazione relativi alla rete fissa.

Si specifica che essendo stati operati tutti gli aggiustamenti contabili del caso, relativamente alle linee oggetto di doglianza XXXXXX, XXXXXX, XXXXXX, le fatture insolute sono relative ai costi per le linee fisse XXXXXX, XXXXXX e XXXXXX fino alla data di migrazione e per le linee mobili XXXXXX e XXXXXX per cui si

ribadisce che alcuna contestazione è mai pervenuta pur essendo i costi, relative alle stesse, presenti fin dalla prima fattura.”

“Si ribadisce che le proposte di contratto sottoscritte prevedono la piena conoscenza e accettazione, da parte del cliente che le sottoscrive, dei servizi richiesti, dei corrispettivi e delle condizioni d’offerta applicate.”

“Ciò doverosamente premesso, appare chiara la buona fede dell’operatore nei fatti di cui è causa ...”

3. Motivazione della decisione

Alla luce di quanto emerso nel corso dell’istruttoria, la richiesta di storno formulata dall’istante non può essere accolta, come di seguito precisato.

L’istante disconosce le numerazioni XXXXXX, XXXXXX e XXXXXX e contesta, invero del tutto genericamente, servizi non richiesti, chiedendo, pertanto, lo storno delle fatture ricevute, che, altrettanto genericamente, ritiene non dovute in quanto addebitanti importi maggiori rispetto a quanto pattuito contrattualmente (si precisa che la PEC di reclamo recante data 08/02/2024, peraltro depositata dall’istante nel solo fascicolo documentale relativo ad UG/XXX/2025, e non anche in quello relativo al presente GU14, non può essere valutata in questa sede poiché non accompagnata da ricevuta di consegna, necessaria ad attestarne l’effettivo inoltro all’operatore).

A tal riguardo, Wind evidenzia in memoria (producendo altresì copia della documentazione richiamata, ovvero Proposte e condizioni di contratto, note di credito e fatture emesse) che:

- in data 19/12/2022, l’istante sottoscriveva un contratto n. XXXXXX per richiedere l’attivazione di una nuova SIM avente numerazione XXXXXX con PT Super Unlimited, di un prodotto OFFICE PLUS in accesso FTTC e due Voip di cui 1 nativo Wind XXX e una in NP XXXXXX per la sede XXX XXX – XXX;

- inoltre, veniva richiesta l’attivazione di un prodotto OFFICE PLUS in accesso FTTC e due Voip nativi Wind XXX per la sede Viale XXX XXX 1 - XXX XX;

- in pari data, veniva inserito l’ordine di attivazione n° id 1-57XXXXXXXX70 per l’OFFICE PLUS FTTC e i due Voip nativi Wind XXX per la sede Viale XXX XXXX 1 XXX XXX. La numerazione mobile XXXXXX si attivava in data 20/12/2022 mentre l’attivazione dei prodotti fissi si completava il 12/01/2023 sia per l’accesso FTTC che per i 2 DN Voip a cui verranno attribuite le seguenti numerazioni XXXXXX e XXXXXX;

- in data 12/01/2023, in fase di installazione delle linee per la sede di XXX XXX – XXX, la cliente manifestava l’esigenza di attivare in portabilità il numero XXXXXX e

del secondario XXXXXX e di rinunciare all'attivazione della nuova linea nativa Wind per la sede summenzionata;

- in data 13/01/2023, il cliente sottoscriveva una nuova PDC per l'attivazione dell'OFFICE PLUS in accesso FTTC e due DN Voip in NP quali XXXXXX e XXXXXX per la sede di Via XXXXXX XXXXX - XXX. L'accesso dati FTTC VULA si attivava il 19/01/2023, mentre le due linee in NP si attiveranno rispettivamente il 06/02/2023 e il 02/03/2023;

- in data 27/01/2023, l'istante sottoscriveva un altro contratto per l'attivazione di una SIM nuova Wind con offerta Super Smart avente numerazione XXXXXX. La SIM veniva attivata in pari data;

- in data 07/06/2023, perveniva una nuova proposta di contratto per l'attivazione di un contratto OFFICE PLUS per 1 LNA in NP XXXXXX + 1 LNA per la sede di VIA XXX XXX n° 1 XXX. L'accesso dati e la linea nativa WindTre XXXXXX verranno attivati il 13/06/2023 mentre la Np XXXXXX verrà attivata il 22/06/2023;

- in data 30/10/2023, perveniva una PEC della cliente di disconoscimento di alcune linee fisse. Dalle verifiche risultava che sull'asset VULA.wXXX479 erano attivi i numeri XXXXXX e XXXXXX e sull'asset VULA.wXXX051 il numero XXXXXX. Queste numerazioni erano riconosciute dal cliente come proprie mentre disconosceva le numerazioni XXXXXX, attivata come linea secondaria del XXXXXX e i numeri XXXXXX e XXXXXX. Nessuna segnalazione di disconoscimento veniva altresì effettuata in merito alle due numerazioni mobili attivate e regolarmente fatturate;

- in ottica di caring, si procedeva al blocco della fatturazione per le linee XXXXXX, XXXXXX e XXXXXX e ad effettuare i ricalcoli del caso. Successivamente tra il 28/11/2023 ed il 08/01/2024 verranno emesse NDC per un totale di 561,07€ (NDC 532XXX324; NDC 5323XXX3; NDC 53230XXX22; NDC 532XXX7321; NDC 532XXX320; NDC 53XXX0987). Si provvedeva altresì ad inviare riscontro tramite PEC;

- in data 07/03/2024, a seguito del ricevimento di una PEC di reclamo, emergeva che nonostante la precedente gestione, i canoni delle numerazioni disconosciute continuavano ad essere fatturati per cui veniva effettuata una nuova gestione amministrativa (NDC 532XXX077; NDC 53XXX076; NDC 5XXX355);

- in data 22/03/2024 venivano cessate le linee XXXXXX e XXXXXX;

- in data 15/04/2024 veniva inviato riscontro a precedente segnalazione dell'istante;

- in data 08 e 15/05/2024 migravano verso altro OLO le numerazioni XXXXXX, XXXXXX e XXXXXX. Nessuna richiesta di disdetta/migrazione perveniva per le SIM rimaste attive XXXXXX e XXXXXX;

- in data 24/03/2025, i contratti rimasti attivi, previe comunicazioni del credito e sospensione, cessavano per morosità;

- in data 09/12/2025, il cliente presentava istanza UG/XXX/2025 presso il Corecom Emilia - Romagna. Il contenzioso si concludeva con esito negativo in data 21/01/2026. In fase di gestione di contenzioso veniva riscontrato che, nonostante l'accettazione del disconoscimento anche per la linea 0XXXXXX9, non erano stati stornati i canoni relativi. Di conseguenza, si procedeva al ricalcolo dal 07/06/2023, data d'attivazione, sino alla cessazione del 24/03/2025. (NDC 53XXX475; NDC 53250XXX74; NDC 532XXX73; NDC 53250XXX2; NDC 53XXX471; NDC 532XXX70; NDC 5325XXXX9; NDC 53XXX9468; NDC 532XXX467; NDC 532XXX466; NDC 5325XXXX65); si segnala altresì che è in corso d'emissione un'altra NDC a storno del costo di cessazione/migrazione della linea fissa XXXXXX;

- la posizione contabile dell'istante risulta irregolare;

- in relazione alle doglianze dell'istante relative al disconoscimento di alcune linee, la convenuta ha quindi provveduto, pur a fronte di contratti regolarmente sottoscritti e versati in atti, ad accogliere il reclamo dell'istante e a stornare tutti i costi relativi alle linee disconosciute;

- nessuna anomalia di fatturazione è peraltro stata rilevata per le linee XXXXXX, XXXXXX e XXXXXX. Difatti, in seguito alla migrazione verso altro OLO, operata a maggio 2024, alcun addebito veniva più effettuato e richiesto;

- infine, del tutto legittimi sono altresì i costi addebitati per le SIM XXXXXX e XXXXXX, per cui alcun reclamo è mai pervenuto. Difatti, anche la presente istanza è relativa alle sole numerazioni fisse.

Ebbene, a sostegno della propria condotta, la memoria offerta da Wind, unitamente alla documentazione prodotta, fornisce una ricostruzione fattuale della vicenda ed espone motivi di diritto rispetto ai quali l'istante non ha replicato alcunchè.

Difatti, non risulta esercitata la facoltà di presentare memorie di replica riconosciuta dall'art. 16, comma 2, dell'allegato B alla delibera 194/23/CONS ed evidenziata, nel caso di specie, nella comunicazione di avvio del procedimento in atti al presente fascicolo con protocollo n. 00XXX/2026.

In esito a tale posizione dell'istante, si ritiene dunque di fare richiamo al costante orientamento della Cassazione secondo cui i fatti allegati da una parte possono considerarsi pacifici, sì da poter essere posti a base della decisione, non solo quando siano esplicitamente ammessi dalla controparte, ma anche quando questa non li contesti specificatamente ed imponi altrimenti il proprio sistema difensivo (Cass. 20/05/93 n. 5733).

L'orientamento de quo è stato recepito dal disposto dell'art. 115, comma 1, c.p.c., come modificato dalla legge 69/2009, a mente del quale

“il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte” (così, delibere Corecom FVG n. 30/2019, Corecom Emilia-Romagna n. 34/2022).

In base a tanto, la richiesta di parte istante viene respinta.

Per questi motivi il Corecom all'unanimità

DELIBERA

Rigetta l'istanza di XXX nei confronti di Wind XXX per le motivazioni di cui in premessa.

È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Bologna, 17/06/2026

Firmato digitalmente

IL PRESIDENTE

Giancarlo Mazzuca